

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 13792 / 64 / 11 / 2018 del 21 GIU. 2018 Pos. n. 2

Assessore per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità

(Rif. nota 4 giugno 2018, n. 1928/GAB)

Oggetto: Servizio idrico integrato – Finanziamenti per adeguamento impianti – Art. 9, l.r. n. 19/2015 – Quesito.

1. Con la nota in riferimento, nel richiamare il contenuto dell'art. 9, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, contenente disposizioni per la regolazione del Servizio idrico Integrato (SII) in Sicilia, viene chiesto l'avviso di questo Ufficio in ordine alla concreta applicabilità del presente disposto normativo che consentirebbe la destinazione dei finanziamenti previsti per l'adeguamento degli impianti di depurazione e delle reti idriche anche ai comuni degli ambiti privi del soggetto gestore ed ai comuni di cui all'art. 1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, ovvero ai comuni che non hanno consegnato le reti al gestore unico dell'ambito territoriale ottimale (A.T.O.). All'uopo viene sottolineato come nel caso di finanziamenti inseriti in appositi programmi, quali ad esempio il c.d. "Patto per il Sud", una parte dell'investimento, nel rispetto del Reg. (CE) 17 dicembre 2013 n. 1303/2013/UE, deve essere imputato in tariffa, da quantificare secondo il programma degli investimenti dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) oggi Enti di governo degli Ambiti.

In assenza di detti elementi, secondo l'Allegato V del citato regolamento, il beneficiario del finanziamento deve partecipare alla realizzazione dell'intervento con una quota pari al 25% del costo dell'intervento, per progetti superiori ad 1 milione di euro.

Al contrario, nel caso dell'erogazione dei suddetti finanziamenti direttamente ai comuni, in assenza di un piano tariffario, è stato imputato il costo totale dell'intervento, nella considerazione che trattasi di interventi diretti all'adeguamento/realizzazione di impianti di depurazione rispettivamente per agglomerati con popolazione superiore ai 15.000 abitanti oggetto di procedura di infrazione comunitaria 2004/2034, conclusasi con sentenza della Corte di Giustizia Europea e per agglomerati con popolazione superiore ai 2000 abitanti oggetto della procedura di infrazione comunitaria 2014/2059.

Ciò posto, si chiede di chiarire se possano essere ammessi finanziamenti a favore di comuni che gestiscono con modalità non conformi all'attuale quadro normativo statale di derivazione comunitaria, con esclusione di alcun tipo di cofinanziamento.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti gestionali, riconducibili esclusivamente alla competenza del richiedente.

In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale.

3. Al fine di esaminare compiutamente la fattispecie posta all'esame appare necessario effettuare una breve ricognizione normativa. L'art. 7 del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133,¹ "*Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al*

¹ **Articolo 7, decreto legge n. 133/2014:** (...) b) *all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:*

1) (...) *Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.»;* (...)

3) *al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) unicità della gestione»;*

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014 (...)", convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha riformato il regime di gestione ed affidamento del SII, adeguandosi alle direttive comunitarie intervenute nel settore.

Tra i principi normativi introdotti dalla normativa statale, intervenuta a modificare l'art. 149 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, rientra quello della "unicità" della

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148.» (59);

b-bis) all'articolo 149, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione.»;

c) l'articolo 150 è abrogato;

d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:

“Articolo 149-bis (Affidamento del servizio).

1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.

2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente.

Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. (...) I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.”;

i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del

gestione e non solo "unitarietà" all'interno dell'A.T.O., escludendo la possibilità di coesistenza, all'interno dell'ambito, di gestione diverse, qualora sia stato individuato il gestore d'Ambito Unico.

Al contempo con l'art. 1, comma 609, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stato disposto che: “ (...) *i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo*

servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.

2. *Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.*

3. *In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.*

3-bis. *Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:*

a) *a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;*
b) *a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;*
c) *a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.*

4. *Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale. (...) Al*

degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. (...)”.

L'evoluzione normativa di derivazione comunitaria registratasi nel settore ha avuto riflessi applicativi consequenziali sulla disposizione di cui all'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 2/2013, “*contraria alla normativa comunitaria cui la legge nazionale ha inteso conformarsi*” e quindi destinata ad essere disapplicata.²

fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche e alle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Il Fondo è finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziata dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, e dalla delibera del CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2012, destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla data del 30 giugno 2016, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti. Per quanto non diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le previsioni, delle stesse delibere del CIPE n. 60/2012 e n. 87/2012 nonché della delibera del CIPE del 30 giugno 2014, n. 21/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, relative al monitoraggio, alla pubblicità, all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme provenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale. (...)”

2 Cfr parere prot. n. 4806 - 23/11/2015 del 3 marzo 2015 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della regione Siciliana



In ogni caso la legge regionale n. 2/2013 conteneva delle disposizioni normative di carattere transitorio nelle more dell'emanazione della legge di riordino del SII in Sicilia con la quale riattribuire i compiti e le funzioni delle soppresse A.A.T.O.³

Con la legge regionale n. 19/2015 si è proceduto alla riorganizzazione del SII nel territorio regionale.

La richiamata disposizione legislativa è stata oggetto di una importante censura da parte della Corte Costituzionale.⁴

La Corte, in particolare, ha ribadito anche nei confronti della Regione Siciliana, che le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore, nonché la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente.

In ossequio a tale principio, sono stati dichiarati incostituzionali l'art.3, comma 3, lettera i)⁵, l'art. 4, commi 7 e 8,⁶ l'art.5, comma 6,⁷ delle citata legge regionale.

Ne consegue che, le uniche eccezioni al principio di unicità delle gestione, secondo le disposizioni statali in vigore nella materia, sono quelle disciplinate dall'art. 147, comma

3 L'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191 ha disposto la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 (e all'art. 201) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.e i., assegnando alle Regioni il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge - prorogato al 31/12/11 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 225/10 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/03/11, e successivamente al 31/12/2012 dall'art. 24 del D.L. n. 216/11- per attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle predette Autorità, nel rispetto dei principi di: sussidiarietà, differenziazione, e adeguatezza. La Regione Siciliana, con la L.r. 12 maggio 2010, n.11, art.49, ha disposto la soppressione delle Autorità d'Ambito Ottimale

4 **Sentenza Corte Costituzionale n. 93/2017**

5 **Art. 3, legge regionale n. 19/2015:** “ (...) i) delibera, su proposta dei comuni facenti parte del medesimo ATO, la costituzione di sub-ambiti previo parere dell'Assessorato regionale competente da rendersi entro sessanta giorni (...)”

6 **Art. 4, legge regionale n. 19/2015:** “ (...) Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i comuni possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso la costituzione di sub-ambiti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera i), composti da più comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio. I comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nonché i comuni delle isole minori ed i comuni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2 possono gestire in forma singola e diretta il servizio idrico integrato nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica (...)”

7 **Art. 5, legge regionale n. 19/2015:** “ (...) Nelle more dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 4, i comuni afferenti ai disciolti Ambiti territoriali ottimali presso i quali non si sia determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza della gestione unica di cui all'articolo 147, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione motivata da assumere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono adottare le forme gestionali del comma 7 dell'articolo 4 (...)”

2 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152^s. Quanto specificamente alla eccezione di cui alla lettera b) del citato articolo (riportato in nota), rimane, per legge, nella responsabilità dell'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente l'accertamento dell'esistenza dei requisiti ivi previsti.

In relazione agli adempimenti consequenziali che dovranno porre in essere gli Enti di governo degli Ambiti, nella fattispecie le Assemblee territoriali idriche (ATI) di cui all'art. 3, della legge regionale n. 19/2015, si richiama il contenuto dell'art. 172, del decreto legislativo n. 152/2006, come riscritto dall'art. 7 del decreto legge n. 133/2014, con il quale viene dettata una precisa tempistica in materia di redazione del piano d'ambito e di individuazione del gestore unico d'ambito, pena l'esercizio di poteri sostitutivi.⁹

A tal proposito va altresì evidenziato che: *“il Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”, firmato il 10 settembre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana e avente ad oggetto la pianificazione delle risorse finanziarie per gli interventi ritenuti prioritari e inseriti nel masterplan ivi allegato, all'art.3 comma 5, lettera i), con riguardo al SII, così dispone:*

- 8 **Art. 147, decreto legislativo n. 152/06:** “ (...) Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:
- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
 - b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti. (...)”
- 9 **Art. 172, decreto legislativo n. 152/06:** “(...) Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale (...)”.



“Per quanto concerne gli interventi relativi al settore strategico “Ambiente”, le Parti si impegnano affinché: ...

i) negli ambiti o bacini territoriali ottimali in cui si debba ancora ottemperare agli adeguamenti di cui all’art. 172 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006, come sostituito dall’art. 7 comma 1 della legge 164/2014 (cd. Sblocca Italia), venga accelerato l’avvio delle procedure di affidamento ai sensi del comma 4 del medesimo art. 172, tenendo conto che risulta ormai scaduto il termine perentorio da ultimo fissato alla data del 30 settembre 2015 per l’adozione dei relativi provvedimenti. Tali affidamenti saranno disposti in conformità con normativa vigente dall’Ente idrico in corso di costituzione ai sensi della nuova legge di riordino del servizio di cui si è dotata la Regione Siciliana (legge 2 dicembre 2015, n. 19)”¹⁰

Ciò posto, la corretta interpretazione dell’art. 9, della legge regionale n. 19/2015, impone una lettura coordinata delle diverse disposizioni legislative statali di derivazione comunitaria sopra richiamate unitamente alla corretta applicazione dei principi di diritto sanciti dalla Corte Costituzionale, la quale, è il caso di ribadirlo, ha escluso, dal novero delle forme di gestione del SII, quale servizio pubblico locale a rilevanza economica, la gestione diretta da parte dei comuni, richiamando all’uopo gli strumenti giuridici previsti dall’ordinamento giuridico per la piena operatività della gestione unica all’interno dell’Ambito territoriale ottimale, al quale partecipano obbligatoriamente i comuni che ne fanno parte.

D’altronde, nel caso di specie, non si è esclusivamente in presenza di A.T.O. nei quali non si è proceduto all’individuazione del gestore unico, ma anche di A.T.O. muniti di gestore unico, secondo procedure assentite dalla legge, al quale alcuni comuni, in violazione di disposizioni legislative e contrattuali, non hanno proceduto a consegnare le proprie reti.

Non appare irrilevante evidenziare, all’uopo, come dalla documentazione allegata alla presente richiesta di parere emerga che il Documento Unitario di Programmazione regionale (DUP) 2007/2013, approvato con delibera di Giunta regionale n. 206/2010 sia

¹⁰ Cfr Circolare Assessore per l’Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità 18 maggio 2017, n. 4586/GAB.



stato predisposto in coerenza con i principi comunitari di Politica di Coesione allora vigenti, prevedendo di unificare la programmazione della politica comunitaria con quella regionale e nazionale.

Come sottolineato dal Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione siciliana, con la nota 15 gennaio 2018, n. 638, “(...) *per il finanziamento delle infrastrutture idriche, (...) oltre che il rispetto delle norme sugli aiuti di stato, è necessario soddisfare quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale che regola il settore idrico ed in particolare per quanto riguarda i regimi tariffari (full cost recovery) e le regole di affidamento del servizio di gestione degli impianti (...).*”

Pertanto, nell’ambito della definizione dell’assetto organizzativo – gestionale del SII sono chiamati a relazionarsi: il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’Autorità dell’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), oggi Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), l’Ente di governo dell’ambito, che adotta e redige gli strumenti di pianificazione, il gestore, ove individuato. Organismi giuridicamente diversi, ma portatori di competenze, interessi e responsabilità connesse e tali da consentire, unitariamente, il compimento di tutte le attività necessarie per assicurare la tempestiva programmazione, progettazione, realizzazione e gestione degli interventi con costi sostenibili per le utenze, anche attraverso formali impegni e correlate responsabilità sul rendimento delle risorse pubbliche ad essi destinate, assumendo tutti insieme il ruolo di “*Soggetto Attuatore per la realizzazione delle infrastrutture idriche*”.

Ne consegue che, alla luce di quanto rappresentato, esclusivamente in linea di diritto, non può che essere rimessa in capo a codesto Assessorato ogni altra valutazione nel merito, anche alla luce della complessa procedura innescatasi a seguito dei procedimenti di infrazione comunitari richiamati.

E’ in questo contesto sovraordinato, quindi, che codesto Assessorato, valutando gli interessi in gioco (ambiente e salute) ed operando delle scelte politico-amministrative, in fase di attuazione dei programmi di finanziamento con risorse statali e comunitarie



rivolti agli enti di governo degli ambiti, potrà eventualmente concordare, con le Autorità a vario titolo coinvolte, ed in primo luogo con il Ministero dell'Ambiente (trattandosi di risorse nazionali), le modalità di erogazione dei predetti finanziamenti, in coerenza con la pianificazione d'ambito, fermo restando, nelle more - sul piano strettamente giuridico - il perfezionamento delle procedure dirette a garantire la piena operatività organizzativa e gestionale degli ATO ed il raggiungimento degli obiettivi di servizio ed ambientali, anche attraverso l'esercizio dei poteri di vigilanza, ivi compresi i poteri sostitutivi riconosciuti dall'art. 172 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al Presidente della Regione ed allo Stato.


Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

IL DIRIGENTE

Avv. Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Gianluigi M. Amico

